



COMUNE DI QUART
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **diciassette** e minuti **trenta** presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il:

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
BAROCCO Giovanni - Sindaco	Sì
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Sì
PALLUA Bruno - Consigliere	Sì
HERIN Silvano - Consigliere	Sì
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Sì
PONSETTI Joel - Consigliere	Sì
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Sì
COURTHOUD Egidio - Consigliere	Sì
FIORI Paolo - Consigliere	Sì
DELLA SCHIAVA Eloise - Consigliere	Sì
DUFOUR Rodolfo - Consigliere	No
GRECO Roberto - Consigliere	Sì
DIANO Antonino - Consigliere	Sì
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Sì
ROSAIRE Roberto - Consigliere	Sì
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Sì
FOIS Roberto - Consigliere	Sì
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	No
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 17
	Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAVASENGA Mauro.

Il Signor BAROCCO Giovanni - SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni

1. n. 13 del 4 aprile 2012 avente ad oggetto “Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ai sensi della legge 23 dicembre 2011, n. 214 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201"- determinazioni in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012”;
2. n. 38 del 31 ottobre 2012 avente ad oggetto “Regolamento comunale Imposta Municipale Propria: esame ed approvazione”;

RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) in particolare l'art.1, comma 380, lettere f) e g) che recitano quanto segue:

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RITENUTO opportuno confermare la aliquote stabilite per l'anno 2012, specificando che le stesse, approvate con la presente deliberazione, abbiano efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSTATATO che la scadenza stabilita dallo Stato per l'approvazione dei bilanci degli Enti locali è fissata dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è fissata al 31 dicembre di ogni anno come di seguito riportato:

Articolo 151

Principi in materia di contabilità

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO che all'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) è stabilito che “Per l'anno 2013 è differito al **30 giugno 2013** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

DATO ATTO che ne risulta che i regolamenti, ovvero gli aggiornamenti di tali atti, al pari dell'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, possono essere approvati anche dopo il 1° gennaio dell'anno in cui gli stessi devono prestare efficacia, nel caso di proroga dei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, purché l'approvazione avvenga entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per tale adempimento;

DATO ATTO che i regolamenti comunali delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, sono destinati a prestare effetto retroattivo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che, rispetto alle specifiche normative regionali che disciplinano la materia del bilancio e dei regolamenti comunali, contenute negli artt. 3 e 3 bis, l.r. 16 dicembre 1997 n. 40, e nell'art. 4, r.r. 3 febbraio 1999 n. 1, si ritiene che il dettato regionale non ponga comunque limiti espressi alla possibilità per i Comuni di adottare le proprie norme regolamentari sulle entrate dopo il 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali" all'art.8 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale, comma 15 è stabilito che:

15. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 entro il **28 febbraio 2013**. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, gli enti locali sono autorizzati alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995. L'esercizio provvisorio è limitato all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie e adeguatamente motivate per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente locale;

DATO ATTO che le norme citate non contengono alcuna espressa preclusione nei confronti della possibilità di variare i regolamenti dopo l'intervenuta approvazione del bilancio, limitandosi a statuire che l'efficacia retroattiva dei regolamenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento si ottiene a condizione che gli stessi siano approvati entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si desume che l'approvazione dei regolamenti sulle entrate può sicuramente essere anche successiva all'approvazione del bilancio, purché entro il termine ultimo fissato a livello nazionale, con conseguente efficacia degli stessi;

VISTA il parere della Presidenza della Regione prot. n. 2392/DEL, avente ad oggetto "richiesta di parere in merito al gettito IMU";

DATO ATTO che all'art. 1, comma 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013) stabilisce quanto segue:

"444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2».”

DATO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

UDITO l'Assessore Sig. Roberto Greco che riferisce che in merito all'applicazione dell'imposta municipale propria si confermano, per l'anno 2013, le aliquote e le riduzioni già previste nell'applicazione sperimentale dell'imposta per l'anno 2012;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod ribadire che già in sede di prima approvazione il gruppo di minoranza aveva chiesto di valutare la possibilità di introdurre una particolare aliquota o una riduzione per coloro che assegnino le abitazioni ai familiari;

UDITO l'intervento del Sindaco nel quale riferisce che per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta municipale propria alle regioni a statuto ordinario è riservato tutto il gettito derivante dell'imposta al netto di quello derivante dai fabbricati appartenenti alla categoria catastale D che invece viene trattenuta dallo Stato, mentre per le regioni a statuto speciale del Nord Italia è riservato esclusivamente il gettito equivalente all'introito 2012. Egli prosegue affermando che la Regione Valle d'Aosta ha intenzione di promuovere un ricorso presso la Corte costituzionale, e che se tutto il gettito derivante dall'imposta municipale propria fosse rimasta al comune allora si sarebbe potuto analizzare la fattibilità di una riduzione delle aliquote per la prima casa;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod affermare che quindi si è legati al ricorso della Regione, ma che, se ci fosse l'opportunità, la proposta di riduzione potrebbe essere presa in considerazione;

UDITO il Sindaco affermare che la maggioranza si impegna a rivalutare l'applicazione dell'imposta nel caso in cui la situazione dovesse cambiare;

DATO ATTO che la proposta relativa all'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 conferma le aliquote stabilite per l'anno 2012 come di seguito riassunto:

1. aliquota di base dell'imposta: 0,76 per cento;
2. aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ai sensi dell'art. 13 legge 23 dicembre 2011, numero 214: 0,4 per cento con le detrazioni previste per legge;
3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,1 per cento. I fabbricati rurali ad uso strumentale sono, tuttavia, esenti in quanto il

Comune rientra nell'elenco di cui alla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (aree montane o di collina);

VISTO l'art. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 di che trattasi;

VISTE le abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 alle disposizioni vigenti;

VISTO, altresì, il comma 6 dell'art. 13 in questione che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento e/o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO l'art. 7, comma 1 lettera k) del vigente Statuto comunale che stabilisce che al Consiglio comunale competono gli atti inerenti "i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";

DATO ATTO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere in merito alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché ai sensi dell'art.15 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma 2, del regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, reso dal **Responsabile del Servizio Finanziario**;

VISTO il parere in merito alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dell'articolo 3 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n.1, recante "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta", reso dal **Responsabile del Servizio Finanziario** ai sensi dell'art.15 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma 2, lett. g) del regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi dell'art.3 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal **Segretario Comunale in ordine alla legittimità**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta",

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO il Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento interno di funzionamento del Consiglio comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 17
Consiglieri votanti: n. 17
Voti favorevoli: n. 17

Voti contrari: nessuno
Astenuiti: nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI CONFERMARE, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, le aliquote stabilite per l'anno 2012 come di seguito riassunto:

1. aliquota di base dell'imposta: 0,76 per cento;
2. aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ai sensi dell'art. 13 legge 23 dicembre 2011, numero 214: 0,4 per cento con le detrazioni previste per legge;
3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,1 per cento. I fabbricati rurali ad uso strumentale sono, tuttavia, esenti in quanto il Comune rientra nell'elenco di cui alla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (aree montane o di collina);

DI INVIARE, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del dl 201/2011 convertito con legge 214/2011, entro e non oltre 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, atteso che il mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente;

DI DARE MANDATO all'ufficio tributi di provvedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell'art.52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr.446 e dall'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214;

DI DARE ATTO che, per quanto espresso in premessa, poiché l'approvazione della presente deliberazione in merito alle aliquote da applicare interviene prima del 30 giugno 2013, termine ultimo stabilito dalla legge statale per l'approvazione dei bilanci, la presente deliberazione ha efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013;

DI DARE ATTO che l'art. 1, comma 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013) è stabilita la possibilità, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ciascun anno, ovvero entro la data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio;

DI DARE ATTO che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario Comunale.

MR

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BAROCCO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 25/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 25/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 25/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Quart, 25/03/2013

=====

Il sottoscritto esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto **esprime in** ordine alla regolarità **tecnica** il proprio parere **FAVOREVOLE**.

Dott.ssa CAMPAGNOL Nadia

Responsabile Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa CAMPAGNOL Nadia

=====

Il sottoscritto esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto **esprime in** ordine alla regolarità **contabile** il proprio parere **FAVOREVOLE**.

Dott.ssa CAMPAGNOL Nadia

Responsabile Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa CAMPAGNOL Nadia

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, visti i pareri sopra indicati, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE** di legittimità ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro